

La zona industriale di Gordona vuol diventare un modello

Massimo Mortarotti, vice-presidente della nostra associazione e referente per la provincia di Sondrio, intervistato da Tele Sondrio News.

[Per vedere l'intervista CLICCARE QUI.](#)

Ita, 250 euro di “Bonus energia” ai dipendenti: rassegna stampa

Gli articoli e i servizi video pubblicati sull'iniziativa della nostra associata Ita Spa di Calolziocorte.

- [Leconotizie: Calolzio. Ita Spa pensa ai suoi dipendenti, bonus di 250 euro contro il “caro energia”](#)
- [LeccoToday: Bollette alle stelle? Azienda dona 250 euro di “Bonus energia” ai dipendenti](#)
- [Prima Lecco e Prima Merate: Ita Spa: 250 euro di “Bonus energia” per i suoi dipendenti](#)
- [Unica Tv: Caro energia, il bonus lo regala il titolare](#)
- [La Provincia.it: Bonus welfare pari a 250 euro Dalla Ita a ciascun dipendente](#)

Progetto orientativo “Mestierando”: incontri con imprenditori e professionisti

La Provincia di Lecco, insieme all'Ufficio scolastico territoriale e le parti sociali, organizza la quarta edizione del **progetto “Mestierando”**.

Il progetto intende sviluppare nei giovani studenti la capacità di prendere coscienza di sé e delle proprie potenzialità ai fini di far nascere e maturare in loro la capacità decisionale che li conduca a una scelta di **orientamento verso i percorsi di II grado in maniera consapevole**.

Il progetto prevede, tra le attività proposte agli studenti delle classi II e III del I grado, **alcuni incontri con professionisti/imprenditori** di vari settori e ambiti lavorativi che, attraverso lo strumento dell'intervista, potranno stimolare nei giovani alunni alcune riflessioni sulla scelta di orientamento scolastico/professionale futuro per cercare di dare risposta alla domanda “Cosa farò da grande?”. Il progetto, che partirà nel mese di marzo prossimo, interesserà, per quest'anno scolastico, gli studenti delle classi II del primo grado.

Chiediamo la vostra collaborazione a formulare un elenco di imprenditori/professionisti/lavoratori disponibili a incontrare i ragazzi ed i docenti nelle scuole aderenti al progetto “Mestierando”.

Tale elenco deve essere inviato entro lunedì 28 febbraio 2022.

Si allega schema dell'intervista e le scuole che aderiscono

all'iniziativa.

Per maggiori informazioni contattare Tiziana Montana al numero 0341.282822 e alla mail scuola.lavoro@api.lecco.it

(TM/tm)

[4867_schema_intervista.pdf](#)

[Download](#)

[4964_PROGETTO_MESTIERANDO_ELENCO_SCUOLE_PARTECIPANTI.docx](#)

[Download](#)

Un bonus welfare pari a 250 euro dalla Ita a ciascun suo dipendente

La Provincia del 24 febbraio 2022, articolo sul "bonus energia" erogato dalla nostra associata Ita Spa ai dipendenti.

Un bonus welfare pari a 250 euro Dalla Ita a ciascun suo dipendente

Aiuto concreto

Il denaro ai lavoratori della fabbrica di Calolzio per fronteggiare i rincari della bolletta elettrica

— Ricadono anche sui dipendenti i benefici degli investimenti per il fabbisogno energetico in chiave ambientale realizzati da Andrea Beri per le fabbri-

che del suo Gruppo industriale. I lavoratori della Ita di Calolziocorte, della Cb e della Far (rispettivamente in provincia di Vicenza e Belluno) hanno ricevuto un bonus per fronteggiare i rincari della bolletta elettrica.

In totale il Gruppo che conta 270 dipendenti (di cui 128 a Calolzio) ha messo a disposizione 85mila euro che si sono tradotti in un bonus di welfare pari a 250

euro per ciascun dipendente delle fabbriche del Lecchese (per un totale di 32mila euro) e del Bellunese e di 400 euro per i lavoratori di Vicenza.

«È un'opportunità - afferma Beri - che si è creata all'interno del Gruppo sulla base di una differenziazione che ciascuna fabbrica ha nell'autogenerazione di energia. Ciò impatta in modo diverso sul divisore, quindi sulla

quota per ciascun dipendente. Siamo consapevoli che l'iniziativa non cambia la vita alle persone, ma è pur sempre un aiuto in un momento di forti aumenti».

L'opportunità si è creata grazie alla capacità del Gruppo di investire per prevenire l'ondata di aumenti dei costi energetici in atto da mesi. Le tre fabbriche che producono acciai trafilati per l'automotive (BI), per le

grandi opere (VI) e fili per funi, per cavi sottomarini e per la meccanica generale (Calolzio) consumano 65 gigawatt l'anno di elettricità, di cui 25 autoprodotti in un piano di investimenti iniziato nel 2014 e ancora in corso, visto che «a breve, nel giro di un mese, attiveremo un nuovo impianto quasi concluso», afferma Beri.

Il quale aggiunge di sentirsi tuttavia «preoccupato sulla questione energetica, con l'incognita Ucraina che potrebbe portare a una rinegoziazione dei contratti in essere che, seppure chiusi alle condizioni stabilite, contemplan la clausola del "fatte salve cause di forza mag-

giore". E ovviamente tocchiamo ferro. Fino a dicembre l'aspettativa era che fra aprile e maggio i rincari sarebbero in parte rientrati ma la tensione in atto crea grande instabilità. Il problema vero è che da decenni siamo in assenza di una politica energetica, in una carenza che oggi si conferma drammatica».

«L'Italia dice no al nucleare più avanzato - conclude -, mentre i nostri migliori ingegneri sono chiamati a costruire le centrali di ultima generazione anche in Russia. E compriamo in Europa elettricità da vecchie centrali nucleari che abbiamo alle porte di casa. C'è grande incoerenza in tutto ciò». **M. Del.**

[Download](#)

Novità formative in capo a datori di lavoro e preposti: approfondimento

Con riferimento alla precedente [circolare Api sullo stesso tema, n. 34 del 20/01/2022](#) si approfondiscono di seguito le **conseguenze pratiche delle modifiche al Tu D.lgs. 81/2008 sugli obblighi di formazione**, in particolare dei **preposti**, ma anche dei datori di lavoro.

La circolare dell'ispettorato nazionale del lavoro Inl n.1/2022 datata 16/02/2022 che si allega specifica infatti che i nuovi obblighi formativi in capo al datore di lavoro e le modifiche agli obblighi formativi in capo ai preposti non si possono applicare fino alla introduzione del nuovo accordo stato regioni, atteso entro il 30/06/2022, che sostituisce il precedente risalente al 21/12/2011 e che stabilirà le modalità attuative e la gestione della fase transitoria. I nuovi obblighi (compresa la formazione del preposto in presenza, con cadenza al meno biennale) non potranno pertanto costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.lgs.758/1994 "disciplina sanzionatoria in materia di lavoro".

L'unico elemento di novità che si deve considerare immediatamente applicabile (dal 21 dicembre 2021) e quindi sanzionabile, se carente, è l'obbligo di addestramento, che comprende la **prova pratica** dell'uso corretto delle attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi e **l'esercitazione applicata** delle procedure di sicurezza. Lo strumento che in futuro documenterà questa attività è un registro, denominato "apposito registro informatizzato", sul quale è attesa l'emanazione di apposita disposizione.

Per completezza si ricorda che il Testo unico della sicurezza,

aggiornato a gennaio 2022 [è consultabile on line.](#)

(SN/bd)

[4959_N.L._06_-_Formazione_sicurezza_INL_Circolare_16-02-2022.pdf](#)
[Download](#)

Applicativo “Aua Point”: inserimento dati entro il 31 marzo 2022

Il tema era stato trattato nella precedente [Circolare Api n. 35 del 21 gennaio 2021](#), a cui si rimanda.

Con la presente circolare informiamo gli associati che Regione Lombardia ha introdotto un **aggiornamento** tramite la più recente Dgr 5773 del 21 dicembre 2021 Aggiornamento dei criteri di utilizzo e messa a regime dell'applicativo «Aua point».

Il campo di applicazione (dettagliato all'interno della Dgr 5773/2021 consultabile in allegato) comprende le aziende che hanno le seguenti autorizzazioni ambientali:

- dotate di Aua (Autorizzazione Unica Ambientale) per scarichi industriali (“scheda A”) e/o emissioni in atmosfera (“scheda C o D”), o di autorizzazioni settoriali ex artt. 269 o 124 del d.lgs. 152/2006.

- autorizzate ex art. 272 comma 2 d.lgs. 152/06 (autorizzazioni alle emissioni in via generale per le attività in deroga);
- autorizzate ex art.12 d.lgs. 387/03 (impianti alimentati da Fer Fonti energetiche rinnovabili);
- autorizzate ex art. 208 d.lgs. 152/06 (autorizzazione allo stoccaggio/trattamento rifiuti);
- autorizzate ex art 8 d.lgs. 115/08 (autorizzazione unica da fonti energetiche convenzionali);

Le casistiche sopra riportate indicano con evidenza che l'applicativo Aua Point non riguarda solo le aziende in Aua ma anche le altre casistiche con obbligo di monitoraggi ambientali. Se un'azienda si registra e compila Aua Point il termine massimo per l'inserimento dei dati è il **31 marzo dell'anno successivo**.

Tuttavia è prevista una obbligatorietà graduale secondo questa sequenza:

A partire dal 2022, l'obbligatorietà alla registrazione dell'impresa e alla compilazione di Aua Point non riguarda le aziende che hanno un'Aua di cui al Dpr 59/2013 ma riguarda le **aziende cosiddette "in deroga"**, in possesso dell'autorizzazione in via generale **ex art.272 c.2 d.lgs. 152/2006** (ai sensi della Dgr 983 /2018 o della Dgr 8823/2008). Per le altre tipologie di autorizzazione permane nel 2022 il regime di adesione volontaria.

Per il 2023 tale obbligo è esteso alle autorizzazioni "in deroga" ai sensi dell'art. 272 c.2 rilasciate all'interno dell'Aua, nonché alle autorizzazioni "ordinarie" alle emissioni, ai sensi dell'art. 269 (rilasciate all'interno dell'Aua o meno).

A partire dal 2024 l'obbligo sarà esteso a tutti gli impianti soggetti a tutti i regimi autorizzativi inclusi nel campo di applicazione.

Si invita a consultare il [sito Arpa](#) che contiene tutte le info

e le Faq per comprendere nel dettaglio chi sono i soggetti obbligati, le scadenze progressive e per svolgere correttamente questo adempimento.

(SN/bd)

[4962_N.L._06_-_AUA_Applicativo_AUA_POINT_DGR_21122021_5773.pdf](#)
[Download](#)

Regolamento Clp: novità dal 1° marzo 2022

Si segnala che a decorrere dal 1° marzo 2022 si applica il Regolamento Ue 2020/1182, ovvero il XV Atp **“Adeguamento al Progresso Tecnico” del cosiddetto Clp**, il regolamento europeo che riguarda la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Il Regolamento 1182/2020/Ue in vigore dal 31 agosto 2020, secondo l’art. 2 permetteva, già prima di questa data, di classificare, etichettare e imballare sostanze e miscele ai sensi delle nuove disposizioni. Però ora integra e modifica alcune voci della “Tabella delle classificazioni armonizzate” presente nell’Allegato VI, parte 3 del Regolamento Clp.

Le principali novità predisposte dal XV Atp sono queste:

- l’inserimento di una nuova classificazione per l’acido nitrico presente in soluzione a concentrazioni $\leq 70\%$;
- la modifica della classificazione del carburo di silicio in forma fibrosa come Carc. 1B, H350;
- l’inserimento di una nuova classificazione del rame in forma granulare come Aquatic Chronic 2, H411;
- l’inserimento di una nuova classificazione dell’acido

acido L-(+)-lattico come Skin Corr. 1C, H314 e Eye Dam. 1, H318;

- l'inserimento di una nuova classificazione del Mbit (2-metil-1,2-benzotiazol-2(2H)-one);
- l'appesantimento della classificazione di D4 (ottametilciclotetrasilossano) per la pericolosità ambientale (Aquatic Chronic 1, H410);
- l'appesantimento della classificazione del butanone ossima come Carc. 1B, H350 e con l'aggiunta delle classificazioni come Stot Se 3, H336, Stot Se 1, H370 (per le vie respiratorie superiori), Stot Re 2, H373, Skin Irrit. 2, H315 e Eye Dam. 1, H318.

Si consiglia ai produttori di sostanze di **valutare con attenzione se l'Atp può avere risvolti impattanti nelle classificazioni delle sostanze usate** quotidianamente nelle proprie attività lavorative per darne tempestiva comunicazione agli utilizzatori lungo le diverse filiere di produzione.

Sul [sito Echa](#) sono disponibili tutte le informazioni del caso.

(SN/bd)

Albo gestori ambientali: dal 15 marzo 2022 aggiornamento prescrizioni nei provvedimenti di iscrizione

L'Albo nazionale gestori ambientali ha fatto un lavoro di **aggiornamento delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi**, al fine di mettere a disposizione degli operatori **informazioni chiare e aggiornate su tutti gli**

aspetti operativi previsti nelle norme vigenti.

Nella delibera che si allega, n.3 del 7 febbraio 2022, sono allegate le prescrizioni per le diverse categorie di iscrizione. L'albo le sta inviando a tutti i soggetti iscritti perché entrano in vigore dal 15 marzo 2022.

Ad esempio, coloro che sono iscritti alla categoria 2-bis per il trasporto in conto proprio, in allegato H trovano le prescrizioni relative alla idoneità tecnica dei mezzi, adeguatezza dei recipienti, informazioni sulle etichettature obbligatorie, sui dispositivi per far fronte ad eventuale dispersione dei rifiuti in caso di incidente e così via.

Si segnala in particolare, a titolo di esempio, il **punto 8** dell'allegato H che riguarda le caratteristiche degli imballaggi e la geometria delle etichette di caratterizzazione dei rifiuti:

8. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni: a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile. b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15×15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura. Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose.

Risultano aggiornate le prescrizioni di tutte le categorie. Sul [sito dell'albo nazionale gestori ambientali](#) è disponibile una videoguia di pochi minuti che illustra questa novità.

(SN/bd)

[4968_N.L._aa_-_AlboGestori_Delibera115_07.02.2022.pdf](#)
[Download](#)

Ita Spa di Calolziocorte: 250 euro di “Bonus energia” per i suoi dipendenti

Gli aumenti vertiginosi delle bollette energia e del gas stanno pesando sulle aziende e sulle famiglie in modo drastico e purtroppo, visti anche i fatti di cronaca odierni, non scenderanno nel breve periodo. Per cercare di aiutare i propri dipendenti **Andrea Beri**, amministratore delegato della **Ita Spa di Calolziocorte** e consigliere di **Api Lecco Sondrio**, ha deciso di erogare un “**Bonus energia**” per i propri lavoratori: **250 euro** una tantum per far fronte ai rincari di questo periodo.

La holding di cui Ita Spa fa parte **autoproduce energia elettrica tramite un impianto di cogenerazione**, in un anno l'impresa di Calolziocorte consuma 60 gigawatt/ora di energia e ne autoproduce 25. L'energia autoprodotta che avanza viene venduta e il ricavato, al netto dei costi, viene destinato ai 128 dipendenti per il “**Bonus energia**”. Quest'ultima iniziativa va ad aggiungersi al welfare aziendale che la Ita Spa eroga normalmente ai suoi lavoratori tramite la piattaforma TreCuori.

*“Stiamo vivendo un periodo di forti tensioni economiche e di grande impatto– spiega **Andrea Beri** – il sistema di*

autoproduzione di energia nella nostra azienda ha portato dei benefici e quindi ho deciso di venire incontro ai miei dipendenti con il "Bonus energia", così potranno usufruire anche loro di questi vantaggi portati dal nostro impianto. So bene che 250 euro non sono la soluzione, ma sono qualcosa nel deserto. Purtroppo temo che i prezzi di energia e gas non scenderanno nemmeno ad aprile e vedo che le iniziative attuali del Governo non sono risolutive, con questa iniziativa ho cercato di venire incontro ai miei dipendenti in un momento difficile da affrontare per tutti".

Il "Bonus energia" non è una novità per la famiglia Beri che qualche settimana fa ha già presentato nell'altra azienda di proprietà in Veneto, la **CB trafilati acciai**: *"Sì, l'iniziativa è stata accolta con molto favore, avviene con lo stesso medesimo meccanismo che attueremo alla Ita"*, conclude Andrea Beri.

Ita SpA – Scheda azienda

L'azienda viene fondata nel 1956 a Calolziocorte, fa parte di **Steelgroup Italy Holding**, come le altre aziende CB trafilati acciaio e F.A.R. SpA, industrie specializzate nella lavorazione di fili in acciaio e trefoli che occupano in totale 270 persone.

Lo spirito imprenditoriale della **famiglia Beri** è l'essenza stessa dell'azienda che si distingue per l'orientamento alla "qualità totale" che rappresenta la base della sua strategia aziendale.

Oggi I.T.A. SpA è una realtà tra le più dinamiche del settore, con costanti investimenti in ricerca e sviluppo volti alla massima soddisfazione del cliente per la **fornitura di fili d'acciaio trafilati lucidi e zincati** per armatura di cavi energia e telecomunicazioni, funi di sollevamento, funi per trasporto persone, funi pesca, applicazioni off-shore Oil & Gas, mining, armatura di rinforzo tubi, trasmissioni e produzione di molle e particolari piegati per il settore automobilistico e per la meccanica in generale.

Acquisti di prodotti tecnologici e reverse charge: specifiche

Ad oramai diversi anni dall'ultima modifica normativa intervenuta, sorgono ancora alcuni **dubbi circa l'applicazione del reverse charge per le compravendite di prodotti tecnologici**, quali, in particolare, telefoni cellulari, computer portatili e tablet.

I dubbi nascono da una non chiarissima illustrazione, ad origine, della materia da parte dell'Amministrazione finanziaria, e dalla sempre più frequente propensione ad acquistare tali prodotti in **canali diversi da quelli di commercio al dettaglio**.

Partiamo da un dato di fatto: **il settore è da sempre stato interessato da frodi Iva**, in tutto il territorio europeo, di svariati miliardi.

A livello pratico, **la frode significativa non avviene quando il singolo prodotto viene ceduto da un dettagliante ad un soggetto che spesso si qualifica come consumatore finale** (e che quindi non può detrarre l'Iva), ma quando **consistenti quantitativi** di beni vengono ceduti ad un **soggetto che ha diritto alla detrazione dell'Iva**.

Quando, infatti, il venditore non versa l'Iva che ha incassato, il danno erariale è molto maggiore nel caso in cui

il cliente ha la possibilità di detrarre l'Iva, rispetto al caso in cui si qualifica come consumatore finale.

Detto ciò, a livello comunitario la Direttiva Iva consente agli Stati membri l'introduzione del meccanismo del *reverse charge* per **settori che sono ritenuti ad alto rischio di frode**, quali ad esempio le cessioni di telefoni cellulari, di dispositivi a circuito integrato, di console di gioco, *tablet PC* e *laptop*.

Altri Stati hanno introdotto il meccanismo del *reverse charge* in questi settori, e per stabilire in modo chiaro che tale modalità speciale di applicazione dell'imposta è limitata al commercio all'ingrosso, hanno fatto una cosa semplicissima: hanno inserito un **limite di importo al di sotto del quale il *reverse charge* non trova applicazione.**

Troviamo infatti dei limiti di importo nella normativa tedesca (euro 5.000) ed in quella britannica (GBP 5.000), istituita quando il Regno Unito era ancora un Paese aderente alla Ue ed ancora oggi in vigore.

Dal canto suo, **il legislatore italiano non ha introdotto alcun limite di importo, né ha scritto la norma in modo tale che si potesse evincere che il *reverse charge* trova applicazione solo nel commercio all'ingrosso.**

La norma, infatti, prevede semplicemente che il ***reverse charge* trovi applicazione per le vendite di telefoni cellulari** (per la cui definizione viene fatto un rimando ad una norma del 1972, modificata da ultimo nel 1995...), e per le cessioni di *console da gioco, tablet PC* e *laptop*, senza specificare in quali fasi della commercializzazione o se per quantitativi minimi.

In uno Stato di diritto, dove le norme si interpretano in primo luogo per come sono scritte, **tutte le cessioni di tali prodotti, effettuate verso un soggetto passivo Iva, sarebbero assoggettate a *reverse charge*.**

Se il **legislatore** poi ravvisa che la norma non raggiunge gli scopi che si proponeva, viene cambiata la norma.

In Italia, invece, **l'Agenzia delle Entrate, con documenti di prassi, modifica radicalmente la interpretazione della norma**, e, ad esempio, con circolare 59/E/2010 affermò che *“si ritiene che l'obbligo del meccanismo dell'inversione contabile alle fattispecie in esame, ai sensi del citato articolo 17, comma 6, del DPR n. 633 del 1972, trovi applicazione per le **sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio**. Le cessioni al dettaglio, infatti, si caratterizzano per la destinazione del bene al cessionario-utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo”*.

Nella successiva risoluzione 36/E/2011 precisò inoltre che *“il riferimento al commercio al dettaglio deve intendersi finalizzato a individuare i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate di cui all'articolo 22 del DPR n. 633 del 1972*.

Ne consegue che sono escluse dall'obbligo di reverse charge le cessioni dei beni in argomento effettuate da “commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante”.

In tale risoluzione chiarì anche che **“L'esclusione dall'obbligo di reverse charge torna, altresì, applicabile anche a soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 22 del DPR n. 633 del 1972 che, tuttavia, effettuano le cessioni dei beni in argomento direttamente a cessionari-utilizzatori finali**.

Tale circostanza può ritenersi sussistere esclusivamente nelle ipotesi in cui la cessione del telefono cellulare sia accessoria alla fornitura del c.d. “traffico telefonico”.

Evidentemente, in molti limitarono la lettura del chiarimento alla prima frase, e si formò un certo orientamento secondo cui **l'acquirente di un grossista, che si qualificava come "utilizzatore finale" del telefono, dichiarando cioè che non lo acquistava per rivenderlo, avrebbe dovuto pagare l'Iva al proprio fornitore.**

Tale interpretazione è stata recentemente **smentita dall'Agenzia delle Entrate**, la quale ad una istanza di interpello presentata da un **grossista**, ha chiarito che *"non condivide la soluzione prospettata dall'Istante, secondo la quale l'applicazione del reverse charge non è dovuta, a seguito delle richieste dei cessionari e dall'uso che questi faranno del bene acquistato"*.

In sostanza, quando un soggetto passivo Iva acquista un cellulare, un tablet, o un laptop da un dettagliante (in particolare presso un punto vendita aperto al pubblico, o per corrispondenza), troverà sempre applicazione l'Iva, mentre quando lo compra da un grossista, troverà sempre applicazione il reverse charge, salvo il caso disciplinato dalla risoluzione 36/E/2011 di cellulare ceduto come accessorio al traffico telefonico.

(MF/ms)